

P. UN. 1/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice designato, dott. Pasquale Russolillo, nel procedimento unitario portante il n. 1/2023 P.U. , promosso da



Parte ricorrente

avente ad oggetto: *domanda di omologa della proposta di concordato minore*

in cui svolge la funzione di gestore della crisi l'Avv. CRISTIANO LA MARCA;

letto l'art. 78 C.C.I.,

ha emesso il seguente **DECRETO**


Con ricorso per procedimento unitario depositato in data 02/01/2023, ha chiesto l'omologa della proposta di concordato minore.

L'esponente:

- ha allegato la documentazione prevista dall'art. 75 co. 1 C.C.I. (piano, dichiarazioni fiscali relative al triennio rilevante, elenco di tutti i creditori con indicazione delle cause di prelazione, dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 94 co. 2 C.C.I. negli ultimi cinque anni, documentazione relativa ai redditi personali

e familiari), unitamente alla relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi contenente le informazioni e le valutazioni di cui all'art. 76 co. 2 C.C.I.;

- ha dedotto la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda ai fini dell'apertura della procedura ed in particolare: l'avvenuto deposito di un completo corredo documentale secondo le indicazioni di legge; il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al concordato minore; di non aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni anteriori al deposito della presente domanda e di non aver neppure goduto anteriormente di analogo beneficio per due volte; di non aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;



R

[REDACTED]

Il gestore della crisi ha redatto la relazione particolareggiata attestando: a) la completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore alla luce dei riscontri eseguiti presso i creditori e le banche dati disponibili; b) la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria anche con riferimento al trattamento dei crediti fiscali (non essendovi crediti contributivi) anche ai fini dell'eventuale cram down ex art. 80 co. 3 C.C.I.; c) la congruenza fra la percentuale di soddisfazione offerta al creditore ipotecario e le prospettive di realizzazione del medesimo credito in caso di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 75 co. 2 C.C.I.; d) la correttezza dei criteri di formazione delle classi; e) i costi presumibili della procedura; f) la fattibilità del piano.

Difetta peraltro l'accertamento relativo alla verifica del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori, omissione alla quale è possibile ovviare nel prosieguo, atteso che essa rileva sotto il profilo dei limiti all'esercizio della facoltà di opposizione ex art. 80 co. 4 C.C.I.

Sussiste la competenza del Tribunale di Avellino ai sensi dell'art. 27 C.C.I., atteso che nel circondario dell'ufficio adito si trova il centro degli interessi principali del debitore, da ritenersi coincidente, fino a prova contraria e trattandosi di professionista, con la residenza o il domicilio (art. 27 co. 3 lett. b C.C.I.).

Nella fattispecie risulta che è residente in Avellino e presso il medesimo capoluogo di provincia ha il proprio domicilio ai fini fiscali (v. dichiarazione dei redditi in atti).

Ai fini dell'apertura della procedura di concordato minore occorre anzitutto compiere una preliminare verifica di ammissibilità della domanda ai sensi



dell'art. 77 C.C.I. circa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso, l'assenza di condizioni di improcedibilità derivanti da precedenti esdebitazioni, la completezza documentale e l'assenza di atti in frode.

La disposizione ha finalità evidentemente acceleratoria, essendo volta a consentire l'arresto *in limine* della procedura in caso di manifesta insussistenza dei presupposti di ammissibilità, ovvero, con la concessione del termine di giorni quindici, il completamento del corredo documentale a supporto della domanda e l'eliminazione di vizi che risultino emendabili.

E' peraltro evidente che le valutazioni compiute dal giudice al momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in ogni caso riesaminabili in sede di omologa (arg. ex Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477).

Nel caso di specie risulta che il debitore è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la presentazione della proposta di concordato minore: a) risulta essere infatti un medico e dunque rientrante nella categoria dei professionisti, in relazione ai quali l'accesso allo strumento in esame è indipendente dai requisiti dimensionali; b) versa in condizione di sovraindebitamento, in specie declinato nelle forme dello stato di insolvenza, come comprovato dalla pendenza di una procedura esecutiva immobiliare sin dall'anno 2019, derivante dall'indisponibilità di somme sufficienti al pagamento del residuo debito da mutuo ipotecario dopo la decadenza dal beneficio del termine; c) ha depositato la documentazione richiesta dagli artt. 75 e 76 C.C.I., con la precisazione che la completezza ed attendibilità degli atti relativi alla composizione ed entità delle masse passiva e attiva è stata verificata dal gestore della crisi in base a precisi riscontri documentali puntualmente illustrati nella relazione; d) ha dichiarato di non aver avuto accesso a precedenti esdebitazioni per due volte e nei cinque anni anteriori al deposito della domanda, circostanza che andrà



peraltro verificata nel prosieguo dal nominando commissario giudiziale sulla base delle risultanze di cancelleria.

Non risulta inoltre il compimento di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, dovendo includersi nella categoria indicata sia l'omissione di informazioni rilevanti, l'occultamento di significative attività e passività, la dichiarazione di attività e passività insussistenti, sia il compimento di atti pregiudizievoli e suscettibili di impugnazione da parte dei creditori.

Al riguardo, e salvo successive ulteriori verifiche demandate al nominando commissario giudiziale, è allo stato sufficiente prendere atto di quanto verificato dal gestore della crisi nella relazione particolareggiata, nonché dell'assenza di atti volontari relativi a proprietà immobiliari trascritti contro il debitore nel quinquennio anteriore al deposito della domanda, come da visure in atti.

Le verifiche da compiere in questa fase non si esauriscono peraltro nei soli accertamenti preliminari sopra indicati, occorrendo in ogni momento del procedimento verificare la ritualità della domanda, con particolare riguardo al rispetto delle norme inderogabili di legge sul confezionamento della proposta e la formazione delle classi di creditori. In tal senso va intesa la formula generale secondo cui la procedura è aperta "se la domanda è ammissibile" (art. 78 co.1 C.C.I.).

Non si ravvisa alcuna criticità con riferimento alle modalità e ai tempi di soddisfazione dei creditori.

La proposta prevede infatti che il credito ipotecario sia soddisfatto in misura non inferiore a quella risultante dall'attestazione del gestore della crisi sulla base di motivati criteri comparativi, basati sull'attuale valore d'asta dell'immobile pignorato.

Quanto agli altri crediti privilegiati, il piano ne prevede il pagamento integrale e prioritario rispetto ai chirografari, il che esclude ogni questione



in ordine al rispetto dei criteri di distribuzione delle risorse derivanti dalla continuità ed eccedenti i valori di liquidazione.

Speciali regole di trattamento sono poi previste dall'art. 88 C.C.I., applicabile anche al concordato minore, per i crediti fiscali, essendo stabilito che: 1) per la parte privilegiata, i tempi e le percentuali di pagamento e le eventuali garanzie non devono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori con grado di privilegio inferiore o con posizione ed interessi economici omogenei; 2) per la parte chirografaria (per degradazione o per natura), in caso di classamento, il trattamento non può essere differenziato (ovvero inferiore) rispetto a quello della miglior classe di chirografari.

Il piano qui scrutinato prevede la piena soddisfazione dei crediti fiscali privilegiati, senza discriminazione rispetto agli altri crediti privilegiati, nonché una percentuale di soddisfo della parte chirografaria non inferiore a quella degli altri creditori del medesimo rango.

Il gestore della crisi ha infine evidenziato che il trattamento riservato al credito fiscale non è deteriore rispetto a quello che l'Erario trarrebbe nell'alternativa della liquidazione controllata.

Nessun ulteriore sindacato va svolto in relazione alla tempistica e alle percentuali di pagamento, trattandosi di aspetto rimesso in via esclusiva alle valutazioni dei creditori in sede di voto.

Sussistono per contro criticità con riferimento alla formazione delle classi che possono essere senz'altro emendate in questa sede, senza che mutino le prospettive di soddisfazione dei creditori, riguardando esse esclusivamente il calcolo delle maggioranze previsto dall'art. 79 C.C.I.

L'art. 85 co. 2 C.C.I., applicabile anche al concordato minore in forza del rinvio di cui all'art. 74 co. 4 C.C.I. ed in ogni caso in ragione dell'estensione della disciplina del *cram down* fiscale, stabilisce che i crediti tributari, si intende anche chirografari in assenza di diversa specificazione (e dunque in

R

discontinuità rispetto al disposto dell'art. 182 ter co.1 l.f.), dei quali non sia previsto l'integrale pagamento devono essere separatamente classati.

Ne consegue che la parte di credito fiscale pagato nella misura del dieci per cento perché chirografario deve costituire classe separata.

Spetta al tribunale in questa fase anche il controllo sulla corretta formazione delle classi non obbligatorie quando il debitore si sia avvalso di tale facoltà, posto che un siffatto sindacato è indispensabile ai fini del corretto svolgimento delle operazioni di voto ed anche perché desumibile implicitamente dalle verifiche che il giudice deve compiere sin da subito sui contenuti della relazione particolareggiata, fra cui quello relativo alla "indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi".

Nella fattispecie in esame si ritiene dunque che la posizione del creditore BNL S.p.a., limitatamente alla parte degradata a chirografo, debba essere differenziata da quella degli altri creditori chirografari, atteso che al primo è assicurato un pagamento integrale ed in tempi più brevi di una parte consistente del credito (quella capiente).

Delle suindicate correzioni alla composizione delle classi dovrà tenersi conto ai fini della formazione della doppia maggioranza prevista dall'art. 79 C.C.I.

Il ricorrente va dunque ammesso alla procedura di concordato minore con conseguente fissazione dell'udienza per l'omologazione, non essendo necessaria a tal fine un'istanza successiva all'esito delle operazioni di voto.

Vanno anche adottati i provvedimenti accessori di cui all'art. 78 commi 2 e 2bis C.C.I.

Il debitore istante ha in particolare richiesto la sospensione delle procedure esecutive, facendo in particolare riferimento all'esecuzione immobiliare pendente dinanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Avellino (n. 115/2019 RGEI).



La suddetta richiesta impone ai sensi dell'art. 78 co. 2 bis lett. a) C.C.I., la nomina di un commissario giudiziale in sostituzione del gestore della crisi designato dall'OCC.

Ed infatti proprio in caso di sospensione di un'esecuzione forzata in corso, a garanzia del bilanciamento dei contrapposti interessi, deve ravvisarsi quella necessità che giustifica, ai sensi della richiamata norma, la nomina di un organo ausiliario del giudice delegato, e dunque in deroga al disposto dell'art. 65 co. 3 C.C.I. che invece attribuisce normalmente al gestore della crisi i compiti di vigilanza sulla procedura.

La medesima conseguenza dovrebbe peraltro trarsi nel caso di specie dalla previsione dell'art. 78 co. 2 bis lett. b) C.C.I., riferita ai casi di concordato minore in continuità aziendale in cui vi sia previsione di classi di creditori privilegiati e la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione nel rispetto dell'ordine delle prelazioni.

A partire dalla data della nomina il commissario giudiziale sostituirà dunque il gestore della crisi nei compiti allo stesso attribuiti dalla legge e darà esecuzione al presente decreto, con la precisazione che non occorre procedere alla trascrizione dello stesso sugli immobili e i beni mobili registrati in quanto il piano non ne prevede la cessione o l'affidamento a terzi.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato minore di

Dispone che sino all'omologa definitiva non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Avvisa il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compreso il pagamento di debiti anteriori, compiuti senza l'autorizzazione



del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto e saranno valutati in sede di omologazione del concordato;

Nomina commissario giudiziale il dott. ANTONIO PALOMBI il quale dovrà rendere al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011, pena la sua immediata sostituzione;

Dispone che dal momento dell'accettazione della nomina il commissario giudiziale svolga le funzioni di gestore della crisi in luogo del professionista designato dall'OCC;

Dispone che il commissario giudiziale verifichi l'elenco dei creditori, apportando eventuali rettifiche, nonché l'elenco delle attività patrimoniali del debitore, ed integri la relazione del gestore della crisi con la verifica della valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori; dell'esito delle verifiche compiute si darà atto con la relazione depositata anteriormente all'udienza di omologa;

Dispone che il commissario giudiziale comunichi immediatamente al giudice delegato ogni atto straordinario compiuto dal debitore in assenza di autorizzazione, nonché ogni altra condotta che possa rilevare ai sensi dell'art. 80 co. 6 e dell'art. 82 co. 1 C.C.I. quale frode ai creditori;

Fissa per l'omologazione l'udienza del **9 MAGGIO 2023 ore 10.00**;

Dispone che la proposta, il piano ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del commissario giudiziale sul sito *internet* istituzionale del Tribunale di Avellino e dallo stesso organo comunicati a tutti i creditori, con avviso del termine e delle modalità, di seguito indicate, per l'esercizio del voto, ed in particolare che ai sensi dell'art. 79 co. 3 C.C.I. in mancanza di dichiarazione di voto si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata



loro trasmessa; le comunicazioni del commissario giudiziale dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dall'art. 10 C.C.I. e documentate agli atti del fascicolo telematico;

Assegna ai creditori termine di giorni trenta dalla superiore comunicazione entro il quale far pervenire al commissario giudiziale, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, co. 1 ter Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, nonché l'indicazione del domicilio digitale al quale ricevere le successive comunicazioni con avviso che in mancanza esse saranno eseguite in cancelleria;

Dispone che, decorso il termine per l'esercizio del diritto di voto da parte dei creditori, il commissario giudiziale, entro e non oltre i quindici giorni anteriori all'udienza di omologa depositi una relazione sull'esito delle votazioni ed il raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 C.C.I., nonché il proprio parere sull'ammissibilità e fattibilità della proposta, nonché sulla convenienza della stessa rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, illustrando le contestazioni eventualmente pervenute.

Assegna al debitore termine fino a cinque giorni prima dell'omologa per il deposito di una memoria.

Dispone che al fine di sostenere le spese di giustizia e dare esecuzione al presente decreto il debitore depositi entro sette giorni dalla comunicazione la somma di € 2.500,00 mediante bonifico o assegno circolare, autorizzando il commissario giudiziale all'apertura di un conto della procedura vincolato all'ordine del giudice delegato.

Si comunichi.

Avellino, 18 gennaio 2023.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 19/01/2023

ASSISTENTE CANCELLIERO

De Iasi Davide

il Giudice

Dott. *Basquale Russolillo*

